

Ufficio Contabilità Finanza e Funzionamento

Trattativa Diretta (TD) sulla piattaforma MePA di Consip s.p.a, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs. 50/2016 per l'acquisizione dei servizi di manutenzione all inclusive degli ascensori dell'edificio di Via Liszt 21 Roma, sede di AgID e ICE e servizio di Presidio. Documento integrativo, disciplinare e capitolato per il perfezionamento dell'affidamento MePA e le fasi di esecuzione.....2

1.Oggetto, requisiti minimi tecnici, importo, durata, contenuti dell'affidamento	2
2.Documentazione ai fini del perfezionamento dell'affidamento su Mepa	3
3.Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).....	3
4.Dichiarazioni integrative al DGUE.....	5
5.Soccorso istruttorio	6
6. Garanzia definitiva	6
7.Adempimenti successivi alla stipula del contratto	7
8.Fase di esecuzione dei servizi. Certificato di regolare esecuzione della fornitura e dei servizi connessi; fatturazione epagamenti.	8
9.Penali, risoluzione, foro competente	9
10.Divieto di cessione del contratto.	10
11.Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.....	10
12. Obblighi in materia di prevenzione della corruzione.....	11
13.Codice di comportamento/Patto di integrità.....	12
14. Disposizioni finali	12

Ufficio Contabilità Finanza e Funzionamento

Trattativa Diretta (TD) sulla piattaforma MePA di Consip s.p.a, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs. 50/2016 per l'acquisizione dei servizi di manutenzione all inclusive degli ascensori dell'edificio di Via Liszt 21 Roma, sede di AgID e ICE e servizio di Presidio. Documento integrativo, disciplinare e capitolato per il perfezionamento dell'affidamento MePA e le fasi di esecuzione.

Ad integrazione di quanto disposto nelle Condizioni Generali di contratto relative al capitolato MePA di riferimento, si conviene quanto segue. Il presente documento, debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione, va restituito alla stazione appaltante alla PEC: protocollo@pec.agid.gov.it all'attenzione del RUP e DE Oriana Zampaglione e all'Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento.

1. Oggetto, requisiti minimi tecnici, importo, durata, contenuti dell'affidamento

1.L'edificio sito in Via Liszt 21, Roma, attuale sede di AgID e ICE, ha in dotazione i seguenti elevatori a motore elettrico, epoca di installazione variabile tra il 2007 e il 2008:

N° Progressivo	N° Impianto	Dati tecnici
1	10976168	Velocità: 1 m/s - Portata: 320 kg Fermate: 9
2	10976174	Velocità: 1 m/s - Portata: 320 kg Fermate: 9
3	10976089	Velocità: 1 m/s - Portata: 1000 kg Fermate: 10
4	10976121	Velocità: 1 m/s - Portata: 630 kg Fermate: 8
5	10976115	Velocità: 1 m/s - Portata: 630 kg Fermate: 8
6	10976127	Velocità: 1 m/s - Portata: 630 kg Fermate: 9
7	10976141	Velocità: 1 m/s - Portata: 630 kg Fermate: 9
8	10976082	Velocità: 1 m/s - Portata: 1000 kg Fermate: 10
9	11139613	Velocità: 1.2 m/s - Portata: 1000 kg Fermate: 9

2. AgID ha la necessità di assicurare i **servizi di manutenzione "all inclusive" dei predetti ascensori**, comprendenti almeno:

- le attività di installazione e fornitura ricambi relativi a: quadro di manovra, vano, porte, cabine, segnalazioni, ecc.;
- il servizio di pronto intervento;
- il servizio di pulizia fosse;
- il servizio di presidio per eventi AgID/ICE Agenzia, con un numero di partecipanti superiore a 50, per un totale annuo di n. 80 ore (10 giorni da 8 ore).

3. I contenuti delle attività di manutenzione sono precisati nell'offerta e preventivi acquisiti al protocollo AgID con i nr. 21132 del 25.10.2021 e nr. 22051 del 8.11.2021, che si allegano e sono parte integrante del presente documento, disciplinare e capitolato per il perfezionamento dell'affidamento MePA e le fasi di esecuzione

4. La manutenzione dei predetti ascensori è di carattere obbligatorio e soggetta a precise norme di legge sulla salute e la sicurezza dei lavoratori che si intendono parte integrante delle regole che presidono all'esecuzione del servizio affidato in forza dell'affidamento.

5. La durata del contratto è biennale, (con possibilità di richiesta servizi analoghi per un ulteriore anno alla scadenza, qualora, sentita anche l'ICE si opti per chiedere la manutenzione anche per il 2024).

6. L'importo contrattuale totale per il biennio è, come diseguito specificato:

COSTI BIENNIO 2022 - 2023	Quota AgID (40%)		Quota ICE Agenzia (60%)		Totale biennio 2022-2023	
	Importo IVA esclusa	Importo IVA inclusa	Importo IVA esclusa	Importo IVA inclusa	Importo IVA esclusa	Importo IVA inclusa
Manutenzione "all inclusive" (annuo € 9.450,00 IVA esclusa)	€ 7.560,00	€ 9.223,20	€ 11.340,00	€ 13.834,80	€ 18.900,00	€ 23.058,00
Oneri di sicurezza (2%)	€ 151,20	€ 184,46	€ 226,80	€ 276,70	€ 378,00	€ 461,16
Totale Costo biennio al netto dei servizi del presidio AgID	€ 7.711,20	€ 9.407,66	€ 11.566,80	€ 14.111,50	€ 19.278,00	€ 23.519,16
Presidio Costo a consumo (€ 45,00 x 80; Solo AgID)	€ 7.200,00	€ 8.784,00	====	====	€ 7.200,00	€ 8.784,00
	Importo a carico di AgID per il biennio 2022 - 2023 IVA esclusa	Importo a carico di AgID per il biennio 2022 - 2023 IVA inclusa			Importo contrattuale complessivo biennio 2022 - 2023 IVA esclusa	Importo contrattuale complessivo biennio 2022 - 2023 IVA inclusa
	€ 14.911,20	€ 18.191,66			€ 26.478,00	€ 32.303,16

Ufficio Contabilità Finanza e Funzionamento

7. La Società affidataria presterà deposito cauzionale ai sensi dell'art. 103 D.lgs. 50/2016 pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale complessivo IVA esclusa, a garanzia degli impegni contrattuali assunti. Si precisa che, al fine di fruire del beneficio della riduzione del 50% della suddetta garanzia, codesta società dovrà produrre, anche in copia conforme all'originale, mediante idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000; ovvero rientrare in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016.

2. Documentazione ai fini del perfezionamento dell'affidamento su Mepa

1. La documentazione per la definizione della Trattativa Diretta consiste in:

- il presente documento integrativo;
- il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- le dichiarazioni integrative;
- Il modello di Patto di integrità;
- Il modello di tracciabilità finanziaria ex L. 136/2010;
- I DVRI di AgID e ICE Agenzia.

2. Tale documentazione verrà caricata dalla Stazione appaltante negli appositi spazi resi disponibili dalla piattaforma elettronica del MePA. L'operatore economico dovrà compilare e caricare nuovamente, negli appositi spazi resi disponibili dal MePA:

- il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), compilato in ogni sua parte secondo il template allegato, debitamente sottoscritto digitalmente da parte del legale rappresentante o da persona munita dei poteri di firma;
- le dichiarazioni integrative al DGUE, sempre secondo il template allegato;
- il Patto di integrità, secondo il template allegato, debitamente compilato e firmato;
- I DVRI di AgID e di ICE Agenzia debitamente compilati (verificare le schede ad essi allegate) e sottoscritti;
- il PASS dell'Operatore economico ("PassOE") acquisito dal concorrente, nel rispetto delle norme vigenti, presso il Portale dell'ANAC – "Servizi Accesso riservato" – AVCPass Operatore economico; OK
- (eventuale) documentazione amministrativa.

3. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

1. L'operatore economico dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia autentica della procura speciale), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore), redatta compilando il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, adattato alla legislazione nazionale (in allegato) – con la quale, tra le altre cose, attesta:

- a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), commi 2,4,5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e comma 12, del Codice (compilare, in ogni sua parte, la Parte III "Motivi di esclusione" del DGUE);

Si rappresenta che la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2, del Codice, dovrà essere riferita per tutti i soggetti (in carica e cessati) che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice. Si precisa che, nel DGUE, parte II "Informazioni

sull'operatore economico", Sezione B, tale dichiarazione dovrà essere riferita ai seguenti soggetti, ed in particolare:

- al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ai soci e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;

Ufficio Contabilità Finanza e Funzionamento

- ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori e gli institori ex art. 2203 cc), di direzione o di controllo;
 - al direttore tecnico;
 - al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (si precisa in proposito che, nel caso disocietà con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'art. 80, del Codice, devono essere riferite per entrambi i suddetti soci);
- ai soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della TD e comunque fino alla presentazione dell'offerta.
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura;
- b) l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese l'operatore economico è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale il medesimo OE è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento (compilare Parte IV "Criteri di Selezione", Sezione A, n. 1, del DGUE);
- c) l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della Stazione appaltante (AgID).

2. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del Codice, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee guida dell'ANAC) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione appaltante (AgID) ogni opportuna valutazione.

3. Per assicurare maggiore speditezza alla procedura, limitando il ricorso al soccorso istruttorio, è fondamentale fornire risposta alle seguenti sezioni del DGUE (e le successive richieste di informazioni a queste in subordine collegate, qualora vi sia la necessità di valorizzarle). A titolo esemplificativo:

a)

<i>Forma della partecipazione:</i>	<i>Risposta:</i>
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

b)

<i>Affidamento:</i>	<i>Risposta:</i>
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V? In caso affermativo: <i>Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:</i> <i>Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:</i>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No [.....] [.....]

c)

<i>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:</i>	
a) fallimento <i>In caso affermativo:</i> <i>il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice)?</i>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <i>In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti</i> [.....] [.....]
<i>la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</i>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <i>In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria</i>

Ufficio Contabilità Finanza e Funzionamento

<p>b) liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale</p> <p><i>In caso di risposta affermativa alla lettera d): è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?</i></p> <p><i>la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</i></p>	<p>[.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><i>In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria.....]</i></p>
--	---

4. Per semplicità, è inoltre possibile tralasciare le seguenti parti del DGUE, perché contenenti informazioni non rilevanti ai fini della presente procedura:

- a) Parte IV: Criteri di selezione (“Indicazione globale per tutti i criteri di selezione”; A “Idoneità”, n. 2; B “Capacità economica e finanziaria”; C “Capacità tecniche e professionali”; D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”);
- b) Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati.

4. Dichiarazioni integrative al DGUE

1. L'operatore economico dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia autentica della procura speciale), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore), con la quale dichiara:

- a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) e c) del Codice;
- b) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice (in caso affermativo, descrivere la situazione concreta);
- c) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- d) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale oil pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata e per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - 1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - 2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- f) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- g) (altre dichiarazioni ed allegati applicabili esclusivamente agli operatori economici ammessi al concordato preventivo. Vedere modello integrativo);
- h) ove applicabile, compila la dichiarazione nelle parti di seguito riportate:

Da compilare solo ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettera b) del codice dei contratti pubblici e s.m.i. (così come sostituito dall'art. 1 comma 20, lettera o) della legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione in legge del D.L. 18 aprile 2019 n. 32)
L'obbligo che segue vale esclusivamente per gli operatori economici che siano stati ammessi al concordato preventivo ai sensi degli [articoli 110 del Codice](#) e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);
Allega altresì la dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b) del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, indica gli estremi del provvedimento ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di
Dichiara, altresì, di non essere mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, della legge fallimentare:
(in tal caso produrre i documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del citato art. 186-bis).

Ufficio Contabilità Finanza e Funzionamento

5. Soccorso istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restanti dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, ove presenti, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

2. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

3. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

4. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

5. Ai fini della sanatoria, si assegnerà al concorrente un termine di 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

6. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

7. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

8. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti sui certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

6. Garanzia definitiva

1. Ai fini della stipula su MePA, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria e dovrà coprire almeno un periodo di 12 mesi dalla stipula della TD. La cauzione definitiva potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. La garanzia deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione contraente. Deve essere munita, in deroga all'art. 1945 del codice civile, della clausola "a prima richiesta" con espressa rinuncia, altresì, alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile.

3. La garanzia definitiva deve avere preferibilmente formato digitale, intendendo come tale un documento

Ufficio Contabilità Finanza e Funzionamento

esclusivamente digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., firmato digitalmente dal garante, non “cartaceo”, trasmesso entro il termine assegnato via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.agid.gov.it. In via residuale è tollerato il formato cartaceo, che obbliga l’aggiudicatario a presentare entro il termine assegnato il formato originale della “copia per il beneficiario”.

4. Al fine di fruire del beneficio della riduzione del cinquanta per cento della suddetta garanzia, il Fornitore deve produrre, anche in copia conforme all’originale, mediante idonea dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000; ovvero rientrare in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016.

5. Si precisa che:

- in caso di partecipazione in R.T.I. e/o Consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs. 50/2016, il Fornitore può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
- in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il Fornitore può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se il Consorzio è in possesso della predetta certificazione.

6. In nessun caso si provvederà alla restituzione della “copia per il beneficiario” originale della cauzione definitiva resa in formato cartaceo, intendendosi la stessa acquisita agli atti.

7. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento al reintegro, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

8. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’affidamento. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell’appalto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso.

9. Si ricorda che la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D.lgs. 50/2016. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Insiste sull’affidatario l’onere di consegna all’istituto garante degli stati di avanzamento lavori o degli analoghi documenti comprovanti l’avvenuta esecuzione: alla Stazione Appaltante, su cui non insiste alcun obbligo di svincolo, non è imputabile o addebitabile alcun aggravio o addebito dell’istituto garante successivo alla data del certificato di regolare esecuzione.

7. Adempimenti successivi alla stipula del contratto

1. A seguito dell’affidamento sulla piattaforma elettronica, si richiede di far pervenire all’indirizzo PEC:

protocollo@pec.agid.gov.it, all’attenzione del Responsabile Unico del Procedimento e all’Ufficio

Contabilità, Finanza e Funzionamento entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, la prova del pagamento dell’imposta di bollo. I contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione attraverso il Mercato Elettronico della PA scontano l’imposta di bollo, in linea anche con la risoluzione n. 96/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate che ha chiarito che il documento di accettazione dell’offerta (documento che contiene tutti gli elementi essenziali del contratto, identificabile con il documento di stipula rilasciato dalla piattaforma MePA) deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

L’imposta di bollo dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A., degli agenti di riscossione, oppure on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate, previa compilazione del mod. F23 a partire dalla stipula in via telematica (effettiva disponibilità del contratto). La compilazione del modello F23 prevede essenzialmente gli estremi del soggetto sottoposto a tributo (l’OE); l’eventuale richiamo al contratto oggetto di imposta (es.: “stipula RDO/ODA/Trattativa Diretta/altro n. _____ con Agenzia per l’Italia Digitale”); il codice tributo (456T, Imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa). L’attestazione di pagamento del modello F23 dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata digitalmente dal sottoscrittore e trasmessa ad AgID. L’imposta di bollo è assolta col versamento di €. 16,00 ogni quattro facciate di documento contrattuale. L’aggiudicatario procede con

Ufficio Contabilità Finanza e Funzionamento

l'invio della copia del relativo modello F23, inserendo nel campo 6 il codice ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio su cui ha sede l'Operatore Economico (il codice è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate); nel campo 11 il codice tributo 456T; nel campo 12 la descrizione: "imposta di bollo".

8. Fase di esecuzione dei servizi. Certificato di regolare esecuzione della fornitura e dei servizi connessi; fatturazione epagamenti.

1. Il servizio e quanto richiesto al Prestatore entro i termini indicati saranno oggetto di verifica di conformità e funzionalità da parte del RUP/DE.
2. Il pagamento dei canoni bimestrali e la possibilità di attingere ai servizi a misura sono subordinati alla stipulazione del contratto e alla regolare esecuzione; i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura, mediante ordine di bonifico su conto corrente segnalato dall'OE; ogni fattura dovrà essere emessa successivamente al certificato di regolare esecuzione del RUP a seguito del superamento della verifica di conformità del servizio. La fattura pervenuta prima del citato certificato è passibile di rifiuto da parte dell'AgID.
3. La fatturazione relativa al canone bimestrale di manutenzione dovrà avvenire, per la quota del 40% (quaranta per cento) a carico di AgID e per il rimanente 60% (sessanta per cento) a carico di ICE. Pertanto il Prestatore emetterà due distinte fatture, secondo le indicazioni di seguito riportate, della quotadi valore appena specificata.
L'attività di presidio sarà fatturata ad AgID in base alla richiesta, successivamente al ricevimento dell'attestazione di regolare esecuzione del RUP.
4. L'invio della fattura potrà avvenire soltanto successivamente all'emissione dell'attestato di regolare esecuzione che sarà emesso dal RUP. La fattura pervenuta prima dell'attestazione di regolare esecuzione è passibile di rifiuto da parte dell'AgID.
5. Il Prestatore dovrà produrre anticipato, esclusivamente fatture elettroniche in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, così come integrato dal Decreto del 24 agosto 2020, n. 132 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, inerente il "Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. (20G00148) (GU n.262 del 22-10-2020)", tenendo conto dei seguenti estremi:

PER LA QUOTA DI SERVIZI DA FATTURARE AD AGID

La fattura – dovrà riportare gli estremi del contratto (numero di protocollo e data), dell'attestazione di regolare esecuzione, nonché il numero del CIG in oggetto, intestata a:

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento

Via Liszt, 21 - 00144 Roma

C.F., 97735020584.

Si rappresenta che il Prestatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 dell'aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Uni- voco dell'Agenzia: **F7VRDL**.

PER LA QUOTA DI SERVIZI DA FATTURARE AD ICE

Per quanto riguarda la quota parte dell'Agenzia ICE, la fattura, che dovrà riportare gli estremi e gli importi dell'attestazione, con i relativi riferimenti alla lettera-contratto (numero di protocollo e data), nonché il numero del CIG in oggetto, dovrà essere intestata a: ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle Imprese Italiane Viale Liszt, 21 – 00144 Roma e riportare le seguenti coordinate:

- Codice IPA: SIA08J
- Centro di Costo: SH50
- C.F. e P.I.: 12020391004

7. L'AgID sarà costretta a procedere al rifiuto delle fatture:

- a) riferite ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- b) in caso di omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto

Ufficio Contabilità Finanza e Funzionamento

c) (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

d) che non rispettino le norme del codice in tema di verifica di conformità e contenuti e non consentano la comprensione del contratto o progetto cui si riferiscono.

8. Per la stazione appaltante AgID, sono elementi essenziali della fattura ai fini dei precedenti punti a), b) e c):

- la Denominazione Ente: Agenzia per l'Italia Digitale;
- Il Codice Univoco Ufficio: F7VRDL;
- Il C.F.: 97735020584;
- i riferimenti (protocollo e data) del contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura e alla determinazione a contrarre e di copertura di budget e dell'attestazione di regolare esecuzione del RUP che autorizza la fatturazione;
- il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89);
- i riferimenti al progetto e al CUP se presenti;
- la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento;
- la "competenza temporale del servizio", l'anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es. dal gg/mm/aa al gg/mm/aa....); ovvero il periodo (gg.mm.aa.) di erogazione del servizio/di effettuazione della fornitura, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
- tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
- eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA;
- l'indicazione dello split payment;
- l'esposizione in fattura, ove previsto, delle ritenute di cui all'art. 30, comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016.

9. *Split payment*: Come detto, AgID, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.

190. L'Agenzia provvederà a versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente l'imponibile. La fattura elettronica, nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura" dovrà contenere, alla voce: "Esigibilità IVA" l'indicazione: "S (scissione dei pagamenti)". Fatture non conformi a quanto indicato saranno passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell'Agenzia delle Entrate.

10. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016, sull'imponibile di ciascuna fattura emessa dal Prestatore, AgID e ICE trattengono una ritenuta dello 0,50%; tutte le predette ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione Contraente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

11. AgID richiede che, per ciascuna fattura, venga citato in deduzione l'importo pari allo 0,50%; tale importo pertanto non dovrà essere fatturato e verrà svincolato soltanto in sede di liquidazione finale a fronte di specifica voce in fattura. ICE Agenzia invece tratterrà automaticamente in sede di pagamento, sull'importo fatturato, lo 0,50%, che, ugualmente, verrà svincolato soltanto in sede di liquidazione finale. La fattura AgID dovrà riportare:

- l'importo del canone al netto della citata quota dello 0,50%;
- l'espressa citazione relativa all'applicazione della ritenuta medesima.

Le presenti disposizioni si considerano conosciute ed accettate dal Prestatore quale parte integrante del documento di stipula digitalmente sottoscritto.

9. Penali, risoluzione, foro competente

1. Le prestazioni incluse nel servizio dovranno essere eseguite secondo i tempi e le modalità esplicitate nell'offerta di cui al protocollo sopra citato. Diversamente, sarà applicata:

- una penale pari al 2% del canone per ogni ora di ritardo sui servizi caratterizzati da interventi a tempo, salvi gli ulteriori danni;

Ufficio Contabilità Finanza e Funzionamento

- una penale variabile tra lo 1‰ e il 2‰ del canone sui servizi/forniture ritenute non conformi alle prestazioni contrattuali, salvi gli ulteriori danni.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali citate saranno contestati al Prestatore per iscritto. Il Prestatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione Contraente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
 3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
 4. AgID e ICE potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Prestatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
 5. L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Prestatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; il Prestatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Se col valore pecuniario delle penali viene raggiunto il 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, previste dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e/o dall'art. 1453 e ss. del codice civile. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Prestatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.
 6. In caso di controversia il Foro competente è quello di Roma.

10. Divieto di cessione del contratto.

1. In base a quanto disposto dall'art. 105 del Codice, il Prestatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi in qualunque modo sia effettuata la cessione.
2. In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà dell'AgID di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.

11. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio

1. Titolare del trattamento dei dati personali
 - AgID – Agenzia per l'Italia Digitale
 - Indirizzo: Via Liszt 21 - 00144 Roma
 - Indirizzo PEC: protocollo@pec.agid.gov.it
2. Contatti del Responsabile della protezione dei dati personali
 - Indirizzo: Via Liszt 21 - 00144 Roma, presso AgID
 - Indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@agid.gov.it
3. Autorità di controllo
 - Garante per la protezione dei dati personali
 - Sito web: <https://www.garanteprivacy.it>
4. Categorie e fonti dei dati personali

I dati personali forniti dall'OE e acquisiti da AgID ineriscono unicamente l'anagrafica (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, eventuale residenza, contatti) delle persone fisiche che ricoprono cariche all'interno dell'OE affidatario. Oltre a tali dati, possono essere trattati altresì dati personali di tipo giudiziario, che AgID tratterà all'unico fine di verificare la veridicità di quanto

Ufficio Contabilità Finanza e Funzionamento

asserito dall'interessato ai fini del perfezionamento del vincolo contrattuale.

Qualora l'Operatore Economico ritenga, ai fini della valutazione delle competenze, di inoltrare il curriculum vitae di propri dipendenti o collaboratori, tali curricula dovranno essere corredati della dichiarazione del sottoscrittore di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente e per le finalità di cui alla presente procedura.

5. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

I dati del personale forniti dal soggetto giuridico affidatario sono trattati ai seguenti e successivi fini:

- consentire la partecipazione alla procedura di affidamento;
- gestire il vincolo contrattuale con l'OE.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il mancato conferimento comporta l'esclusione dalla procedura.

La base giuridica del trattamento è individuata nell'esecuzione di misure precontrattuali e successivamente contrattuali nonché per l'adempimento degli obblighi legali posti in capo al Titolare.

6. Categorie di destinatari dei dati.

AgID tratterà autonomamente i dati personali mediante il proprio personale e i fornitori di servizi tecnici e/o telematici nonché mediante il portale MePA. I destinatari dei dati personali, laddove richiesti dalla normativa, sono nominati responsabili del trattamento.

Alcuni dati personali saranno altresì oggetto di pubblicazione sul portale <http://trasparenza.agid.gov.it/> in ottemperanza agli obblighi normativi in materia di trasparenza; inoltre, in caso di esercizio del diritto di accesso agli atti da parte degli interessati, di accesso civico o di accesso civico generalizzato, alcuni dati potranno essere oggetto di comunicazione ai richiedenti, sempre nei limiti previsti dalla normativa.

AgID non intende trasferire i dati personali a Paesi terzi o a Organizzazioni internazionali.

7. Periodo di conservazione dei dati personali.

- Fase di gara: i dati personali sono conservati sino al termine della procedura di affidamento e, inseguito, per il periodo previsto dalla normativa vigente.
- Fase successiva all'affidamento: i dati personali sono conservati sino al termine del periodo divigenza contrattuale e, successivamente, per il periodo previsto dalla normativa vigente.

8. Diritti degli interessati.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da AgID l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi allo stesso e la portabilità dei propri dati personali, laddove ne ricorrano i presupposti. Le richieste vanno rivolte ad AgID, tramite il responsabile della protezione dei dati personali ai contatti sopra indicati.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, è diritto degli interessati proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

AgID garantisce che non è prevista alcuna forma di processo decisionale unicamente automatizzato che comporti effetti giuridici sull'interessato.

12. **Obblighi in materia di prevenzione della corruzione**

1. Il committente informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento approvato con Determinazione del Direttore Generale pubblicata sul sito AgID quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.

Ufficio Contabilità Finanza e Funzionamento

2. Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'AgID.

3. Tutti i fornitori, quali soggetti terzi, sono tenuti nei rapporti con il committente ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto del committente di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

13. Codice di comportamento/Patto di integrità

1. I fornitori dovranno altresì attenersi a quanto previsto dal DPR 16 aprile 2013, n. 62: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che al comma 3 dell'art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi. Nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice, il committente potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

2. L'operatore economico aggiudicatario/affidatario accetta inoltre sin d'ora il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC) 2019-2021 approvato con determina del D.G. n. 29 del 31 gennaio 2019.

3. L'operatore economico si impegna a sottoscrivere e rispettare, infine, il Patto di integrità sottoposto da Consip e firmato in sede di abilitazione al Mercato Elettronico, nonché il Patto di integrità AgID di cui al relativo allegato.

14. Disposizioni finali

1. Il RUP/DE come in parte anticipato negli articoli precedenti, nel rispetto delle norme vigenti e delle Linee Guida Anac, coordinandosi con il punto istruttore e il punto ordinante:

- a. cura il corretto e razionale svolgimento della procedura di acquisizione, esercitando una funzione di coordinamento e controllo;
- b. segue la definizione della TD su MePA coordinandosi con il P.I. e il P.O. (se diversi dal RUP);
- c. verifica la congruità dell'offerta;
- d. verifica il possesso dei requisiti dell'operatore economico e richiede al P.O. di stipulare;
- e. comunica la data di avvio delle attività al Prestatore e agli Uffici competenti, anche ai fini degli adempimenti legati alla normativa in materia di trasparenza e avvio della fase di gestione, controllo ed pagamento dei servizi resi in forza del contratto;
- f. esegue le verifiche di conformità dei servizi, essenziali ai fini delle autorizzazioni alla fatturazione e al pagamento e predispone i certificati di regolare esecuzione;
- g. comunica la data di avvio delle attività al Prestatore e agli Uffici competenti, anche ai fini degli adempimenti legati alla normativa in materia di trasparenza e avvio della fase di gestione, controllo ed pagamento dei servizi resi in forza del contratto;
- h. risponde, con la dovuta tempestività, alle richieste degli Uffici competenti in merito alle fasi di accettazione/rifiuto e registrazione della fattura.

2. L'AgID si riserva il diritto, in qualsiasi momento e per motivate ragioni, di sospendere o revocare la procedura, di non dare corso all'aggiudicazione o di non procedere alla sottoscrizione del contratto e gli operatori economici concorrenti/affidatari non avranno nulla a pretendere. L'AgID resta esonerata da ogni responsabilità relativa agli obblighi derivanti da leggi e regolamenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.

3. L'AgID si riserva altresì la facoltà di recedere dall'appalto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza oneri per l'AgID, con un preavviso di almeno un mese (da comunicare via PEC), fatto salvo il riconoscimento delle prestazioni richieste e regolarmente eseguite.

4. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite per l'avvio dell'esecuzione del

Ufficio Contabilità Finanza e Funzionamento

Contratto; qualora l'esecutore non adempia, l'AgID ha facoltà di risolvere il Contratto.

5. Sono a carico dell'operatore economico le imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti al Contratto a qualsiasi titolo, ivi inclusa l'imposta di bollo e l'eventuale tassa di registro.